

Legge 15 novembre 1973, n. 795

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1973, n. 325

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.
2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo,

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è il raggiungimento di una più stretta unione fra gli Stati membri al fine di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere delle loro popolazioni mediante apposite realizzazioni;

Viste le convenzioni miranti a tale scopo già concluse nell'ambito del Consiglio, ed in particolare lo Statuto sociale europeo, firmato il 18 ottobre 1961, e la convenzione europea di stabilimento, firmata il 13 dicembre 1955;

Convinti che la conclusione di un accordo regionale sull'armonizzazione dell'istruzione e della formazione delle infermiere potrà favorire il progresso sociale e garantire un elevato grado di qualificazione alle infermiere, tale da permettere loro di potersi stabilire nel territorio delle altre Parti contraenti alle stesse condizioni dei cittadini di dette Parti;

Considerato che in tale materia è necessario fissare un minimo di norme comuni;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Parte contraente dovrà attuare o, se la formazione delle infermiere non è effettuata sotto il suo diretto controllo, raccomandare all'autorità competente di attuare le disposizioni relative alla istruzione e alla formazione delle infermiere di cui all'allegato I del presente accordo.
2. Agli effetti del presente accordo, il termine "infermiera" sta ad indicare esclusivamente le infermiere o gli infermieri professionali. Sono escluse le infermiere la cui formazione è limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e dei bambini malati, all'ostetricia e alla cura dei malati di mente.

Articolo 2

1. Ogni Parte contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa un elenco delle autorità o degli altri organismi autorizzati ad attestare che le infermiere hanno aggiunto

un livello di istruzione e di formazione almeno corrispondente alle norme di cui all'allegato I del presente accordo.

Articolo 3

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo in conformità dell'articolo 4, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, competerà l'ulteriore elaborazione delle disposizioni contenute nell'allegato I dell'accordo, in funzione dell'evoluzione raggiunta in questo campo.

2. Ogni modifica o estensione delle disposizioni dell'allegato I che sarà stata approvata all'unanimità dal Comitato dei Ministri, di cui al precedente paragrafo, verrà notificata alle Parti contraenti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto dalle Parti contraenti la notifica della loro approvazione della modifica o dell'estensione.

Articolo 4

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono parteciparvi mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica o di accettazione, o
- b) firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione.

2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

1. Il presente accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti, in base alle disposizioni dell'articolo 4, Parti dell'accordo.

2. Per quanto concerne ogni Stato membro che firmerà successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che ratificherà o accetterà l'accordo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 6

1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 7

1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve di cui all'allegato II del presente accordo.

2. Ogni Parte contraente potrà ritirare, totalmente o in parte, qualsiasi riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la quale avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata ricevuta.

Articolo 8

Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 9

1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali il presente accordo sarà applicato.
2. Ogni Parte contraente potrà, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva, estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione del presente accordo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detta Parte sia responsabile o per il quale essa sia autorizzata a stipulare.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente, potrà, per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 10

1. Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente accordo indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 11

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato aderente al presente accordo:

- a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d) ogni data di entrata in vigore delle modifiche o delle estensioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 3;
- e) ogni data di entrata in vigore del presente accordo in base all'articolo 5;
- f) ogni comunicazione ricevuta in conformità delle disposizioni dell'articolo 2;
- g) ogni ratifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 7;
- h) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9;
- i) ogni ratifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà efficacia.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia conforme ad ogni Stato firmatario o aderente.

ALLEGATO I

NORME MINIME PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELLE INFERMIERE

CAPITOLO I - DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DELL'INFERMIERA PROFESSIONALE

1. L'infermiera professionale esercita, in conformità della legislazione nazionale, le seguenti funzioni essenziali:

- a) prodigare negli ospedali, a domicilio, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, ecc. un'assistenza infermieristica competente alle persone il cui stato di salute lo richieda, tenuto conto delle loro esigenze fisiche, affettive e spirituali;
- b) osservare le condizioni o gli stati fisici od emotivi che provocano importanti ripercussioni sulla salute, e comunicare tali osservazioni agli altri membri del gruppo sanitario;
- c) formare e guidare il personale ausiliario necessario per rispondere alle esigenze del servizio di qualsiasi istituzione sanitaria.

2. In tal veste, l'infermiera dovrà sempre valutare le cure infermieristiche necessarie ad ogni ammalato ed assegnare il personale occorrente.

CAPITOLO II - LIVELLO D'ISTRUZIONE RICHIESTO ALLE CANDIDATE PER ESSERE AMMESSE ALLE SCUOLE PER INFERMIERE

Le candidate alle scuole per infermiere dovranno, di norma, aver raggiunto un livello intellettuale e culturale corrispondente almeno al decimo anno di insegnamento generale. Di conseguenza, esse dovranno possedere un titolo scolastico attestante il compimento di detto ciclo di studi, o aver superato un esame ufficiale di ammissione di livello equivalente.

CAPITOLO III - DURATA E MATERIE DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO

Il numero di ore di insegnamento infermieristico di base deve essere fissato a un minimo di 4.600. Almeno metà di detto tempo dovrà essere dedicato alla pratica ospedaliera (vedere il seguente punto B). Tuttavia, il numero delle ore destinato ai corsi teorici e tecnici (vedere il seguente punto A) non deve essere inferiore ad un terzo del tempo dedicato allo svolgimento del programma totale.

A. Istruzione teorica e tecnica.

L'insegnamento deve comprendere tutti gli aspetti delle cure infermieristiche, compresa la prevenzione delle malattie, l'istruzione sanitaria, l'uso e l'azione dei medicinali ed i problemi alimentari e dietetici, il riadattamento, nonché le cure di pronto soccorso, la rianimazione e la teoria della trasfusione del sangue.

L'insegnamento teorico e tecnico e l'istruzione clinica devono essere coordinati.

Le materie d'insegnamento da includere nel programma possono suddividersi in due gruppi:

1. Cure infermieristiche:

- Orientamento e etica professionale;
- Nozioni generali di igiene e di cure infermieristiche nel campo della:
medicina generale e specialità mediche,

chirurgia generale e specialità chirurgiche,
puericultura e pediatria,
igiene e profilassi della puerpera e del neonato,
igiene mentale e psichiatria,
assistenza alle persone anziane e geriatria.

2. Scienze fondamentali:

- Anatomia e fisiologia;
- Patologia generale;
- Batteriologia, virologia e parassitologia;
- Biofisica e biochimica;
- Igiene:
 - profilassi,
 - istruzione sanitaria;
- Scienze sociali:
 - sociologia,
 - psicologia,
 - principi amministrativi,
 - principi di insegnamento,
 - legislazione sociale e sanitaria,
 - aspetti giuridici della professione.

B. Insegnamento clinico per infermiere (pratica ospedaliera)

L'insegnamento clinico deve vertere su tutti gli aspetti del ruolo dell'infermiera in materia di assistenza infermieristica, incluse la prevenzione delle malattie, l'istruzione sanitaria, nonché le cure di pronto soccorso, di rianimazione e di trasfusione del sangue.

Esso deve comprendere:

- Medicina generale e specialità mediche;
- Chirurgia generale e specialità chirurgiche;
- Puericultura e pediatria;
- Igiene e profilassi della puerpera e del neonato;
- Igiene mentale e psichiatria (possibilmente nei reparti specializzati);
- Assistenza alle persone anziane e geriatria.

Nella scelta dei settori in cui dovrà svolgersi la pratica ospedaliera, si deve tener conto dei seguenti fattori:

1. L'insieme dell'insegnamento pratico infermieristico deve avere valore educativo, per cui:
 - deve disporsi di personale qualificato in numero sufficiente per garantire un livello soddisfacente di cure infermieristiche;
 - devono esistere condizioni soddisfacenti per quel che concerne i locali ed il materiale da utilizzare per la cura dei malati.
2. In tutti i reparti presso i quali le allieve infermiere sono assegnate nel corso della loro formazione pratica, dovrà essere presente in ogni momento almeno un'infermiera diplomata

che possa assicurare la sorveglianza, nonché il personale di altre categorie in numero sufficiente onde evitare che all'allieva vengano affidate mansioni prive di valore educativo.

3. Le infermiere diplomate che verranno assegnate ai reparti abilitati alla tenuta di corsi pratici, debbono concorrere alla sorveglianza ed alla formazione delle allieve poste sotto la responsabilità delle istruttrici.

CAPITOLO IV - REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE PER INFERMIERE

Affinché il programma proposto per la formazione delle infermiere venga svolto in modo adeguato, l'organizzazione e il funzionamento della scuola debbono soddisfare le seguenti condizioni:

A. Direzione della scuola per infermiere

La direzione della scuola deve essere affidata ad un medico o ad un'infermiera, competenti nel campo dell'insegnamento e dell'amministrazione.

B. Corpo insegnante

L'insegnamento deve essere affidato ad insegnanti qualificati: medici, infermiere e specialisti nelle varie discipline. Il personale di ogni scuola deve comprendere almeno un'infermiera diplomata che abbia seguito non meno di un anno di formazione che l'abbia abilitata all'insegnamento alle infermiere.

C. Finanziamento della scuola

I crediti disponibili per far fronte alle spese direttamente imputabili alla formazione delle infermiere, quali ad esempio gli stipendi degli insegnanti e il costo del materiale d'insegnamento, devono essere chiaramente individuabili.

CAPITOLO V - CONTROLLO DEGLI STUDI

A. Ogni allieva deve essere munita di un "libretto di profitto" la cui autenticità deve essere garantita dall'autorità competente e nel quale devono essere specificati:

- notizie dettagliate sull'istruzione pratica ricevuta;
- i risultati delle prove pratiche e degli esami;
- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dall'allieva nel corso degli studi.

B. L'esame finale dovrà comprendere prove scritte, pratiche ed orali, e ne dovrà essere certificato il buon esito mediante il rilascio di apposito attestato.

ALLEGATO II

Ogni Parte contraente può dichiarare di riservarsi il diritto:

- (1) di derogare alle disposizioni del capitolo II dell'allegato I disponendo che le candidate potranno aver raggiunto un livello intellettuale e culturale corrispondente all'ottavo anno dell'insegnamento generale;
- (2) di derogare alle disposizioni del capitolo II dell'allegato I disponendo che le candidate possano non essere in possesso di un titolo scolastico;
- (3) di derogare alle disposizioni del capitolo III dell'allegato I prevedendo un numero di corsi teorici e tecnici diverso da quello previsto in detto capitolo;
- (4) di derogare alle disposizioni del capitolo III dell'allegato I:

- (i) fissando come materie facoltative del programma e della formazione pratica i servizi di maternità, l'igiene mentale, la psichiatria, l'assistenza alle persone anziane e la geriatria, oppure
- (ii) eliminando dal programma di pratica ospedaliera l'igiene mentale e la psichiatria.

RACCOMANDAZIONI

I. Età minima richiesta per l'ammissione alle scuole per infermiere

La determinazione dell'età minima di ammissione alle scuole per infermiere non sembra dover essere fissata troppo rigidamente. Nei Paesi ove il programma include l'insegnamento di nozioni generali, l'età di ammissione alle scuole per infermiere è molto inferiore a quella che è necessaria quando tali cognizioni vengono richieste in partenza.

Inoltre la maturità varia anche in rapporto alle condizioni sociali e climatiche.

In generale, le allieve non dovrebbero entrare in contatto con i malati e con l'ambiente ospedaliero prima di avere raggiunto un'età compresa fra i 17 e i 19 anni a seconda dei Paesi.

II. Livello d'istruzione richiesto per le candidate alle scuole per infermiere

La durata di 10 anni di insegnamento generale può non essere obbligatoria purché un insegnamento di minore durata permetta di giungere ad un livello culturale ed intellettuale equivalente (1).

(1) Vedi Accordo, Allegato I, cap. II.

III. Durata e materie del programma d'insegnamento

Nel caso in cui il numero complessivo delle ore di insegnamento dovesse essere superiore alle 4.600, le proporzioni indicate debbono essere rispettate in relazione all'orario minimo fissato (2).

(2) Vedi Accordo, Allegato I, cap. III, primo paragrafo.

IV. Insegnamento pratico

- (a) I settori dell'insegnamento pratico devono essere proposti dal direttore della scuola d'accordo con la competente autorità nazionale.
- (b) L'istruzione pratica deve essere organizzata dal direttore della scuola e posta sotto la sorveglianza delle istruttrici della scuola stessa.
- (c) La disposizione di cui al n. 2 dell'allegato I capitolo III, B, che richiede l'esistenza di "personale di altre categorie in numero sufficiente onde evitare che all'allieva vengano affidate mansioni prive di valore educativo" ha lo scopo di garantire che le allieve infermiere non vengano impiegate in lavori non contemplati nel quadro dell'insegnamento e che debbono essere affidati ad altre categorie di personale.
- (d) Le infermiere di cui al n. 3 dell'allegato I capitolo III, B, per quanto possibile, devono aver ricevuto un'istruzione pedagogica concernente l'insegnamento dell'assistenza infermieristica e dei principi amministrativi.
- (e) Debbono del pari esser presi in considerazione:
 - il numero dei malati,

- la varietà dei casi clinici presentati dagli ammalati,
- l'organizzazione dei servizi,
- l'esistenza di un insegnamento periodico durante l'utilizzazione del personale infermieristico,
- il numero massimo di allieve per ogni reparto,
- i metodi di insegnamento impiegati (3).

(3) Vedi *Accordo, allegato I, cap. III, B.*

V. Requisiti dell'organizzazione delle scuole per infermiere

(a) Direzione della scuola per infermiere

La direzione della scuola deve essere normalmente assistita e consigliata da un organo e di rappresentanti di altre discipline quali la medicina, l'istruzione generale, i principi amministrativi, le scienze sociali.

(b) Corpo insegnante

Il coordinamento dell'applicazione dell'insegnamento teorico e di quello pratico deve essere affidato a delle istruttrici. L'istruttrice è un'infermiera educatrice, preparata per l'insegnamento teorico e pratico ed incaricata della supervisione dei corsi di pratica ospedaliera. Essa contribuisce alla istruzione e alla formazione professionale delle allieve. Il rapporto fra il numero delle istruttrici e quello delle allieve deve essere tale da assicurare un insegnamento ed un inquadramento adeguati. Si consiglia una proporzione di 15 allieve per ogni istruttrice.

(c) Impianto della scuola

Si devono prevedere locali sufficientemente spaziosi in rapporto al numero delle allieve della scuola, comprendenti: classi e sale di dimostrazione, piccole aule per il lavoro di gruppo, biblioteca e laboratorio. Dovrebbero inoltre essere previsti uffici individuali per il personale direttivo ed insegnante che lavora a tempo pieno.

(d) Materiale didattico

L'attrezzatura dovrebbe permettere un largo uso dei più moderni metodi di insegnamento. Dovrà essere attribuita particolare importanza all'impiego dei mezzi audiovisivi (4).

(4) Vedi *Accordo, Allegato I, cap. IV.*

VI. Documentazione che le infermiere devono presentare

A. Un titolo di studio (diploma, certificato o altro) convalidato dalle autorità del Paese in cui è stato rilasciato o dalle autorità del Paese incaricato di garantirne l'autenticità.

B. Un estratto del libretto di profitto.

Tale estratto dovrà indicare:

- lo stato civile,
- i corsi pratici compiuti,
- i risultati ottenuti.

C. Una attestazione circa la conoscenza delle lingue.